



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ambito Territoriale di Vibo Valentia**  
Via G. Fortunato, 89900 (VV) - Tel. 0963/4781200

IL DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
- VISTA la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all'a. s. 2018/2019 ai sensi dell'art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016;
- VISTO il D.M. n. 374/2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il D.M. n. 60/2022 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- VIST il proprio Decreto, prot. n. 6378 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione relativi allo stesso, nonché a quelli riguardanti i successivi anni scolastici di validità;
- VISTO il proprio Decreto, prot. n.3453 del 15.07.2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTI i propri decreti con i quali, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari del Consiglio di Stato n.1455/2016 (R.G. n. 537/2016) e n. 5219/2015 (R.G. n.503/2015), i ricorrenti diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 sono stati inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza risultante all'esito del giudizio di merito;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugnodi ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a*

- tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”;*
- VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20.05.2020 avente ad oggetto. “*Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze*”;
- VISTA la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il contenzioso seriale concernente l’inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02;
- VISTA la Sentenza n. **8988**, pubblicata in data 05.08.2020, resa nel procedimento R.G. n. **10467/2020**, con cui il T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis) ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
- VISTA la Sentenza n. **5549**, pubblicata in data 26.07.2021, resa nel procedimento R.G. n. **6566/2020**, con cui il Consiglio di Stato, pronunciando definitivamente sull’appello avverso la succitata sentenza del T.A.R. Lazio n. 10467/2020, in parte lo ha dichiarato improcedibile e in parte lo ha rigettato confermando la sentenza impugnata;
- VISTA la Sentenza n. **7770**, pubblicata in data 30.06.2021, resa nel procedimento R.G. n. **7680/2014**, con cui il T.A.R. Lazio (Sezione Terza bis) ha respinto il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
- VISTE le domande di trasferimento presso la provincia di Vibo Valentia presentate dai sotto indicati docenti inerenti alla procedura di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposta con il D.M. n. 60/2022;
- VISTO il proprio decreto, prot. n. 2847 del 27.05.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2022/25;
- CONSIDERATO che i sopracitati inserimenti in G.A.E. sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depreannamento dalle graduatorie di pertinenza nel caso di esito favorevole all’amministrazione nel merito;
- RITENUTO di dover dare esecuzione ai succitati provvedimenti giurisdizionali, disponendo il depreannamento dei docenti ricorrenti in essi richiamati ed inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Vibo Valentia;
- RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e ss. Legge n. 241/90;

#### DECRETA

**Art.1** Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dei succitati provvedimenti giurisdizionali e, in applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20.12.2019, il depreannamento dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Vibo Valentia delle seguenti docenti:

Cognome	Nome	Data di nascita	Depennamento GAE	I.D.	Provvedimento giurisdizionale
Ramondino	Paola	20.06.1981	AAAA/EEEE	VV/285665	T.A.R. Lazio Sentenza n. 8988/2020 ( R.G. n.10467/2020); Consiglio di Stato Sentenza n. 5549/2021 ( R.G. n. 6566/2020)

Ruggiero	Elisabetta	18.07.1977	AAAA	VV/285666	T.A.R. Lazio Sentenza n. 7770/2021 ( R.G. n. 7680/2014)
----------	------------	------------	------	-----------	------------------------------------------------------------------

- Art.2** Sono annullati i provvedimenti aventi ad oggetto l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria posto comune e/o sostegno dei suindicati docenti.
- Art.3** Sono annullati, altresì, i propri provvedimenti con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Vibo Valentia nella parte in cui risulta l’inserimento con riserva dei docenti di cui all’art.1 del presente atto.
- Art. 4** Sono confermati i contratti di supplenza da GAE e I fascia d’istituto stipulati fino al 30 giugno 2022. Relativamente ai contratti stipulati per le supplenze temporanee, gli stessi, termineranno alla loro naturale scadenza.  
Resta inteso che il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale, nonché sull’eventuale nomina di supplenza da G.P.S.
- Art.5** Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta il venire meno del diritto all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto, i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.  
I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.
- Art.6** L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
- Art.7** Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di *notifica* a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE  
Concetta Gullì

Al Sito web – SEDE

Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. della provincia di Vibo Valentia – LORO SEDI

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI

Il responsabile del procedimento Dott. Saverio Villetti [saverio.villetti@istruzione.it](mailto:saverio.villetti@istruzione.it)